



MIUR

Istituto di Istruzione Superiore "Bonghi - Rosmini"

(Sezioni: Classica, Linguistica, Scientifica, Scienze applicate, Scienze umane, Economico-sociale)

Plesso "Bonghi" Viale Ferrovia, 19 – 71036 LUCERA (FG) – Tel.: 0881/520018 fax : 0881/520069

Plesso "Rosmini" Via Gen. Ettore Cavalli, 23 – 71036 LUCERA (FG) – Tel.: 0881/530648 fax: 0881/530634

www.iisbonghi-rosmini.edu.it – e mail: fgis03900e@istruzione.it – pec: fgis03900e@pec.istruzione.it

Circ. n.208

Lucera, 29 maggio 2019

AGLI ALUNNI E AI
LORO GENITORI

AI DOCENTI

AI COORDINATORI DI CLASSE

ALBO INFORMATICO

E, p.c. al DSGA

Oggetto: Circolare applicativa del limite delle assenze

1.Premessa

La presente circolare è emanata in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

DPR 122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- articolo 4 comma 5 *"La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento è riferita a ciascun anno scolastico"*.
- articolo 14 comma 7 *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 "Assenze alunni e validità anno scolastico" di cui si riportano i seguenti passaggi:

- "...si prevede, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina".
- "...Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio".
- "...devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe".
- "...Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati".
- "...È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo".

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di stato", di cui si cita l'art. 13, comma 2, lettera "a"

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

Deroghe al limite consentito di assenze - REGIME DELLE ASSENZE

FREQUENZA	
Assidua	Non più del 5% delle assenze a quadrimestre
Regolare	Non più del 10% delle assenze a quadrimestre
Irregolare	Non più del 15% delle assenze a quadrimestre
Molto irregolare	Oltre il 15% delle assenze a quadrimestre

Vengono computate come ore di assenza:

- le entrate in ritardo;
- le uscite anticipate;
- le assenze dalle lezioni in caso di mancata partecipazione a viaggi d'istruzione e visite guidate;
- la mancata partecipazione alle attività di qualunque tipo, organizzate dalla scuola in orario curricolare;
- la mancata partecipazione alle Assemblee di Classe o d'Istituto.

Non vengono computate come assenze le ore che lo studente utilizza, previa autorizzazione dell'Istituto e successiva documentazione, per la partecipazione a:

- attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività culturali, sportive e formative organizzate dall'Istituto o cui l'Istituto aderisce;
- esperienze e percorsi formativi per l'orientamento in uscita;
- lavori della Consulta provinciale degli studenti, del Parlamento Regionale dei Giovani o di altri organismi di partecipazione democratica;
- concorsi e gare di eccellenza;
- esami finalizzati al conseguimento di certificazioni esterne;
- test di accesso ad Accademie e Università;
- stage, attività di alternanza scuola lavoro, soggiorni studio all'estero, progetti di mobilità studentesca individuale;
- attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica;
- viaggi d'istruzione, uscite, didattiche.

L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare "sospensione senza obbligo di frequenza", non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

L'istituzione scolastica recepisce quanto prevede l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009: *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

Nella seguente tabella è indicato il monte ore annuale personalizzato per tutte le classi di tutte le sezioni l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per assicurare per la validità dell'anno scolastico.

LICEI LINGUISTICO, SCIENTIFICO, SCIENTIFICO con opzione SCIENZE APPLICATE, delle LICEO CLASSICO SCIENZE UMANE, ECONOMICO-SOCIALE
--

ANNO DI CORSO	MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MINIMO DI PRESENZA (ore)	LIMITE MASSIMO ORE ASSENZA	MONTE ORE ANNUALE	LIMITE MINIMO DI PRESENZA (ore)	LIMITE MASSIMO ORE ASSENZA
I - II	891	668	223	891	668	223
III - IV - V	990	743	247	1023	767	256

Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

L'istituzione scolastica (delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 13.09.2018) prevede deroghe per assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente; visite specialistiche e *day hospital*; donazioni di sangue; gravidanza o puerperio; malattie croniche certificate);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- frequenza documentata alle lezioni e agli esami presso i Conservatori musicali;
- gravi motivi personali e/o familiari quali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, separazione dei genitori nell'anno scolastico in corso; gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali;
- trasferimento della famiglia;
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- per gli studenti lavoratori, motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro;
- mancata frequenza dovuta alla disabilità o allo svantaggio socio-ambientale.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la qualità del profitto degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La documentazione (certificazione o autocertificazione di un genitore) deve essere prodotta tempestivamente; rientrando a pieno titolo tra i dati sensibili, essa è soggetta alla normativa sulla *privacy* applicata nell'Istituto e, pertanto, va consegnata al docente coordinatore della classe di riferimento o all'Ufficio di Segreteria dove l'assistente amministrativo addetto provvede a protocollarla ed ad inserirla nel fascicolo personale dello studente.

Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposita sezione del verbale da parte del Consiglio di Classe.

Si ringrazia della collaborazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Matteo Capra

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co 2,D.Lgs.39/93)